

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

X legislatura

N. 189

19 settembre 2017

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI BIGNAMI, AIMI

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2004 N. 5 "NORME PER L'INTEGRAZIONE SOCIALE DEI CITTADINI STRANIERI IMMIGRATI. MODIFICHE ALLE LEGGI REGIONALI 21 FEBBRAIO 1990 N. 14 E 12 MARZO 2003 N. 2"

Oggetto assembleare n. 5268

Relazione

L'attività del mediatore culturale, nella odierna società, riveste un carattere fondamentale dato il suo delicato ruolo di accompagnamento dell'immigrato verso un reale percorso di integrazione e di conoscenza del contesto di accoglienza e visto l'aumento di immigrati sul territorio nazionale, frutto anche di politiche non particolarmente efficaci sul fronte del controllo e della gestione dei flussi migratori.

Le competenze del mediatore culturale sono ampiamente definite dalla DGR 141/2009 con la quale il mediatore culturale è inserito nell'area professionale di tipo "sociale, sanitaria, socio-sanitaria" ed è descritto come persona "in grado di individuare e veicolare i bisogni dell'utente straniero, assisterlo e facilitarlo ad inserirsi nel paese ospitante, svolgere attività di raccordo tra l'utente e la rete dei servizi presenti sul territorio, promuovere interventi rivolti alla diffusione della interculturalità". Il mediatore culturale, per le sue caratteristiche, è tenuto ad avere una formazione adeguata, una buona capacità di dialogo e di conciliazione e un'ampia conoscenza della storia, della cultura e della religione sia italiana sia del Paese di provenienza dell'immigrato.

Del resto, il dibattito sul riconoscimento professionale del mediatore culturale, è stato avviato anni or sono ed emblematico, a tal proposito, è il report di ricerca del 2010 "La mediazione interculturale nei servizi alla persona della Regione Emilia-Romagna" a cura della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali - Servizio Politiche per l'Accoglienza e l'Integrazione Sociale con il quale, tra l'altro, si mettono in evidenza i tentativi posti in atto, a tale scopo, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome con la redazione degli *Indirizzi per il riconoscimento della figura professionale del mediatore culturale* (dicembre 2009), curato dal "Gruppo tecnico Istituzionale per la promozione della mediazione interculturale" attivato dal Ministero degli Interni, e presentato nella sede del CNEL, sulla *Mediazione e mediatori interculturali: indicazioni operative* (ottobre 2009) dell'ONC-CNEL.

Nel report datato 2010 si affermava che "la Regione non ha la conoscenza diretta e personale di tutti i mediatori e le mediatrici che prestano servizio nel territorio. Il primo step di lavoro è stato pertanto quello di avere una mappa dettagliata di quei Servizi ed Enti che sono in stretto contatto con loro perché li impiegano o vi collaborano, nonché delle azioni progettuali che ne prevedono o

ne hanno previsto la presenza”. Da allora la situazione non sembra essere in sostanza cambiata, non essendo disponibile, a oggi, uno strumento, quale il registro regionale, che consenta alla Regione di accedere all’elenco dei mediatori culturali operanti sul territorio di competenza, pur esistendo esperienze autonome, a livello territoriale, di redazione di elenchi di mediatori culturali.

Recenti e tristi fatti di cronaca hanno messo in luce, una volta di più, l’assoluta necessità di rendere accessibile il lavoro di mediazione culturale solo a persone che siano adeguatamente formate e qualificate. Il presente progetto di legge, che si compone di un unico articolo, con il quale si istituisce il registro regionale dei mediatori culturali, vuole fornire uno strumento utile, anzi indispensabile, per qualificare l’offerta della mediazione culturale sul territorio regionale, anche sulla scia di progetti e proposte similari già esistenti in altre realtà d’Italia (il Friuli Venezia Giulia ha, per esempio, istituito l’elenco regionale dei mediatori cultu-

rali) e nell’attesa di un intervento legislativo a livello nazionale.

L’articolo 1 mira a introdurre l’articolo 3-bis “Registro regionale dei mediatori culturali” nella LR 5/2004. Il comma 2 stabilisce la serie di imprescindibili requisiti per l’iscrizione al registro regionale mentre al comma 3 si sancisce l’obbligatorietà dell’iscrizione al registro per poter svolgere il lavoro di mediatore culturale.

Il comma 4 stabilisce che, a decidere sul possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro sia una commissione permanente, costituita da esperti del settore. La modalità di richiesta di iscrizione e i criteri adottati dalla commissione sono stabiliti con successiva delibera di giunta regionale, da sottoporsi all’esame dell’Assemblea legislativa. Infine, al comma 6, viene assicurata la pubblicità del registro sia a fini informativi sia per favorire e facilitare l’incontro tra domanda e offerta.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Introduzione dell'art. 3-bis nella legge regionale 24 marzo 2004 n. 5 "Norme per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. Modifiche alle leggi regionali 21 febbraio 1990 n. 14 e 12 marzo 2003 n. 2"

1. Dopo l'articolo 3 della LR 5/2004 è inserito il seguente articolo 3.bis:

"Art. 3 bis

Registro regionale dei mediatori culturali

1. Per i fini di cui alla presente legge è istituito il registro regionale dei mediatori culturali.

2. Per l'iscrizione al registro di cui al comma 1, è necessario:

- a) essere maggiorenni;
- b) essere titolari di cittadinanza italiana o europea;
- c) per i cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione Europea, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo;
- d) attestare, attraverso idonea documentazione, la padronanza di una lingua e di una cultura diverse da quella italiana;
- e) certificare, con idonea documentazione, la conoscenza e la padronanza della lingua e della cultura italiane;
- f) essere in possesso della specifica qualifica professionale di

mediazione interculturale, da conseguirsi previa frequentazione di corsi di 500 o 300 ore cui si accede se in possesso di adeguate conoscenze pregresse, acquisite attraverso un percorso di formazione professionale, di istruzione o attraverso l'esperienza professionale in imprese del settore o, in alternativa, aver effettuato un percorso universitario dedicato alla mediazione interculturale o ad esso equipollente;

g) non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso;

h) non essere stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati per motivi disciplinari dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione.

3. Per svolgere il lavoro di mediatore culturale l'iscrizione al registro di cui al presente articolo è obbligatoria.

4. Una commissione permanente, formata da esperti del settore, analizza i requisiti del richiedente per procedere alla formale iscrizione nel registro regionale dei mediatori culturali.

5. Le modalità di richiesta di iscrizione al registro e i criteri adottati dalla commissione di cui al comma 4 sono stabiliti con delibera di giunta regionale, da sottoporsi all'esame dell'Assemblea legislativa.

6. Il registro dei mediatori culturali è pubblico e la Regione ne cura la diffusione sui propri siti istituzionali a fini informativi e per favorire l'incrocio tra domanda e offerta.".